

TI_GERICHTE 60.2017.234 vom 14. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.234

FR: TI_GERICHTE 60.2017.234 du 14 décembre 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.234 del 14 dicembre 2017

Regeste

Reclamo per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale

Erwägungen

E. 1

è certamente denunciante ai sensi dell'art. 301 CPP. Non risulta si sia costituito accusatore privato. Tuttavia, visto l'esito del presente gravame, può rimanere aperto il quesito a sapere se abbia o meno un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP.

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 26/27.9.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del procedimento di cui all'inc. MP _____, non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E' tempestivo e, secondo l'art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile (BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2

Come visto, RE 1 ipotizza l'inazione del procuratore generale nella trattazione delle sue denunce.

E. 2.1

Commette diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella

motivazione e nei termini corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.). Si ha denegata/ritardata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell'autorità.

E. 2.2

Il principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza dell'autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L'autorità viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in *Diritto senza devianza*, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530). Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.] . Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

E. 2.3

La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo. Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in *Diritto senza devianza*, p. 538 ss.). Il principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza, un'eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile ad un ritardo dell'Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un'inattività di 13-14 mesi nella fase dell'istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell'assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell'incarto al tribunale competente (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8) . Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.). Il principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato

(decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).

E. 2.4

L'art.

E. 5

CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell' imperativo di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l' accertamento della violazione del principio, l' esenzione o l' attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora, l' archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5 CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in *Diritto senza devianza*, p. 542 ss.).

3. 3.1. Nel caso concreto, come esposto in fatto, risulta che il procuratore generale, nell'ambito dell'inc. MP _____ relativo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 ha emanato, in data 31.1.2017, un decreto di non luogo a procedere (NLP _____). Gli scritti di denunce del 12.1.2017 e del 13.2.2017 non avrebbero per contro portato all'apertura di un procedimento penale, come comunicato con lettera 18.5.2017 (inc. AMM _____).

3.2. Alla luce di ciò, e anche del poco tempo trascorso tra l'inoltro dei suddetti esposti e le prese di posizioni da parte del procuratore generale, non si può affermare che vi sia stata ritardata, rispettivamente denegata giustizia. In siffatte circostanze il reclamo, incentrato sulla denegata/ritardata giustizia, dev'essere respinto.

3.3. In sede di replica 19/20.10.2017, RE 1 sostiene di essere venuto a conoscenza del decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 e della lettera 18.5.2017 unicamente al momento dell'intimazione, da parte di questa Corte, delle osservazioni 29.9/2.10.2017 del procuratore generale al reclamo che qui ci occupa, che gli sarebbero pervenute l'11.10.2017. Il reclamante afferma inoltre di essere stato all'estero al momento delle intimazioni delle raccomandate contenenti i suddetti documenti e di aver già avuto problemi con le poste _____ che non consegnerebbero la corrispondenza la suo domicilio. Ora, tali argomenti, esposti in sede di replica, esulano dall'oggetto del presente gravame, inoltrato per denegata/ritardata giustizia.

3.4. Abbondanzialmente, per quanto attiene le notificazioni, si rileva che, RE 1, dopo aver inoltrato le suddette denunce, avrebbe dovuto attendersi delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Autorità penale, di modo che doveva adottare delle misure per consentire la notificazione di atti anche in sua assenza, prima di partire per l'estero, peraltro per periodi prolungati (dal 24.1.2017 all'1.4.2017 e dal 6.5.2017 al 5.7.2017). La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti in questa sede, relativa alla denegata e ritardata giustizia.

3.5. 3.5.1. In ambito internazionale è in vigore la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) [in seguito: Convenzione Europea]. L'art. 7 cpv. 1 della Convenzione Europea prevede che la Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo scopo dalla Parte richiedente. La consegna potrà essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione. A completamento della Convenzione Europea vi è il Secondo protocollo addizionale (RS 0.351.12) [in seguito: Secondo Protocollo], al cui art. 16 cpv. 1 prevede che le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti

processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra parte. Il cpv. 2 della medesima norma prevede che gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. 3.5.2. Tra Svizzera ed Italia vige l'Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41) [in seguito: Accordo]. L'Accordo citato prevede all'art. XII cpv. 1 che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato. Ai fini del suddetto articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull'indirizzo della persona a cui deve essere inviato l'atto o il provvedimento (cpv. 4). 3.5.3. Ora, in presenza di accordi internazionali che permettono la notifica di atti direttamente al destinatario - come nel caso concreto - decade l'obbligo di eleggere domicilio in Svizzera per le parti aventi domicilio all'estero ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 87 CPP n. 4). La notifica deve dunque aver luogo in applicazione di tali accordi internazionali (cfr. art. 87 cpv. 2 CPP in fine). Come detto, l'Accordo stipulato tra Svizzera e Italia permette una notifica diretta, per via postale, alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato (art. XII cpv. 1 Accordo). L'invio corrente (cfr. anche art. 85 cpv. 2 CPP) dovrà essere l'invio raccomandato con ricevuta di ritorno internazionale. Questo è il metodo usato più frequentemente. La notifica formale, per il tramite delle autorità dello Stato estero, è invece il mezzo che dovrà essere utilizzato quando la comunicazione classica avrà fallito per qualsiasi ragione (cfr. il sito www.rhf.admin.ch per ulteriori precisazioni concernenti le notifiche ufficiali) [J. PITTELOUD – Code de procédure pénale suisse, n. 200 ss.]. 4. Per questi motivi, il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l'art. 25 LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.